



Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE

F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Marco Battaglia

**Determina n. 501
del 30 dicembre 2025**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Disposizioni inerenti l'utilizzo del mezzo di trasporto privato e rimborsi chilometrici per l'anno 2026

IL DIRETTORE

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 47 del 12 ottobre 2010 che autorizzava il riconoscimento dei rimborsi chilometrici ai dipendenti dell'Ente per l'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio e di convenienza, nell'incertezza normativa inerente i limiti applicativi della norma introdotta dall'art. 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 122/2010 e soprattutto per garantire i servizi sociali su un territorio ampio (corrispondente al territorio degli 8 comuni consortili), non servito adeguatamente dai mezzi pubblici, con solo 5 autovetture di servizio (una per ogni sede) per 36 dipendenti e nell'impossibilità di incrementare il parco-automezzi, visto il divieto di cui all'art. 6, comma 14, del D.L. 78/2010;
- la disposizione di servizio n. 1095 del 9 febbraio 2011, con la quale, in linea con la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (N. 8/CONTR/11), si stabiliva di riconoscere, a far data dal 14 febbraio 2011, ai dipendenti, autorizzati ad utilizzare il mezzo di trasporto privato nei casi in cui ciò determinasse un più efficace espletamento dell'attività (ad esempio un più rapido rientro in servizio, la realizzazione di un numero maggiore di interventi, etc.) un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici (costo del biglietto).

Considerato che in seguito ad ulteriori approfondimenti del caso, la soluzione sopra prospettata presentava dei limiti operativi sia in termini di quantificazione degli indennizzi da riconoscere, a volte anche superiori ai rimborsi chilometrici, che di inquadramento fiscale, con relativo aggravio proce-

dimentale, in quanto non risulterebbe applicabile la franchigia di cui all'art. 51 comma 5 del TUIR e pertanto gli indennizzi stessi concorrerebbero comunque a formare il reddito imponibile del percipiente.

Richiamata, dunque, le determinazioni n. 131 del 6 maggio 2011 e n. 88 del 18 aprile 2012 con la quale si aderiva all'interpretazione normativa di cui alla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010 avente ad oggetto: "Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010. n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122. Utilizzo del mezzo proprio".

Rilevato che la R.G.S. conviene "sull'esclusione dalla disposizione in esame del personale adibito a funzioni ispettive, di cui al quarto periodo del comma 12, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo".

Evidenziato che:

- dai confronti effettuati sui tempi "teorici" di percorrenza degli autobus, rispetto agli automezzi, sulle principali tratte di interesse, emerge sempre una evidente perdita di tempo-lavoro nell'uso dei mezzi pubblici, che importerebbe un grave danno all'ente ed una consistente riduzione degli interventi, e pertanto dei servizi erogati alla collettività e che tale evenienza si verificherebbe certamente ove non fosse stabilita una qualche forma di indennizzo per l'uso del mezzo proprio;
- al fine di contenere la spesa inerente il parco-automezzi, di cui all'art. 6, comma 14 del D.L. 78/2010, alla scadenza del contratto pluriennale di noleggio inerente una delle cinque autovetture di servizio (Fiat Panda 1.1 in convenzione Consip) utilizzate dall'ente non si è proceduto ad nuovo affidamento e pertanto si è ridotta del 20% la spesa, ma anche la disponibilità di auto di servizio.

Dato atto che è in ogni caso necessario garantire l'effettuazione dei servizi sul territorio, pur nell'ambito del dovuto contenimento della spesa e che pertanto non possono che essere confermate le disposizioni di cui alle determinazioni:

- n. 131 del 6/5/2011;
- n. 88 del 18/4/2012;
- n. 19 del 5/2/2013;
- n. 8 del 21/1/2014;
- n. 11 del 20/1/2015;
- n. 11 del 4/2/2016;
- n. 1 del 9/1/2017;
- n. 9 del 8/1/2018;
- n. 478 del 28/12/2018;
- n. 509 del 24/12/2019;
- n. 432 del 24/12/2020;
- n. 478 del 24/12/2021;
- n. 457 del 22/12/2022;
- n. 448 del 19/12/2023;
- n. 476 del 12/12/2024.

Ritenuto pertanto che, fatte salve le verifiche del caso concreto, le seguenti attività istituzionali siano di natura ispettiva, in quanto riconducibili a compiti di verifica e di controllo:

- attività connesse con la gestione di progetti relativi a soggetti seguiti in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria (es: Tribunale per i minorenni, Tribunale ordinario civile e penale, Corte d'Appello, etc...);
- attività finalizzate a controllare la presenza dei requisiti per l'accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie ovvero a reperire d'ufficio le informazioni necessarie (es: visite domiciliari per istruttoria UVG, UMVD, Assistenza Economica, verifiche presso sedi Comunali, ASL, etc...);
- partecipazione alle commissioni di valutazione per l'accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie (es: Commissione L. 104/92, Commissione L. 68/99, U.V.G., U.M.V.D., Assistenza Economica, etc...);
- sopralluoghi presso strutture o servizi esterni mirati a verificare la qualità dei servizi erogati e l'adempimento degli obblighi degli appaltatori (es: comunità, centri diurni, servizi educativi, etc...);
- sopralluoghi presso strutture e servizi gestite direttamente dall'Ente finalizzati a verificare la qualità dei servizi erogati (es: Servizi Territoriali, Centro per la famiglia, etc...);
- attività di verifica e di controllo in relazione agli automezzi e alle dotazioni strumentali.

Precisato che:

- resta, comunque, ferma la necessità che in tutti i casi il personale si attenga ai principi di contenimento della spesa facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta risulti economicamente più vantaggiosa.
- che il rimborso chilometrico va effettuato nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso.
- l'indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo uguale o minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle ACI, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del Tuir.

Considerato che l'art 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, consente l'assunzione di impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, se connessi a contratti o convenzioni pluriennali o se siano necessari per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo.

Dato atto che il presente impegno è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali.

Vista la determinazione del Direttore n. 464 del 10/12/2025 avente per oggetto "Incarichi Di Elevata Qualificazione: Assegnazione Ed Impegno Di Spesa Anno 2026", con la quale è stato assegnato al sottoscritto l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito dell'area amministrativa e finanziaria sino al 31/12/2026.

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 24 del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028, e s.m.i.

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.lgs 118/2011.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di confermare l'utilizzo prioritario delle auto di servizio per lo svolgimento delle attività istituzionali non riconducibili alle attività di natura ispettiva sopra elencate.

Di aderire all'indirizzo espresso dalla R.G.S. con la circolare n. 36/2010 e pertanto di riconoscere il rimborso chilometrico per lo svolgimento di compiti ispettivi, in quanto riconducibili a compiti di verifica e di controllo, così come sotto elencati:

- a) attività connesse con la gestione di progetti relativi a soggetti seguiti in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria (es: Tribunale per i minorenni, Tribunale ordinario civile e penale, Corte d'Appello, etc...);
- b) attività finalizzate a controllare la presenza dei requisiti per l'accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie ovvero a reperire d'ufficio le informazioni necessarie (es: visite domiciliari per istruttoria UVG, UMVD, Assistenza Economica, verifiche presso sedi Comunali, ASL, etc...);
- c) partecipazione alle commissioni di valutazione per l'accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie (es: Commissione L. 104/92, Commissione L. 68/99, U.V.G., U.M.V.D., Assistenza Economica, etc...);
- d) sopralluoghi presso strutture o servizi esterni mirati a verificare la qualità dei servizi erogati e l'adempimento degli obblighi degli appaltatori (es: comunità, centri diurni, servizi educativi, etc...);
- e) sopralluoghi presso strutture e servizi gestite direttamente dall'Ente finalizzati a verificare la qualità dei servizi erogati (es: Servizi Territoriali, Centro per la famiglia, etc...);
- f) attività di verifica e di controllo in relazione agli automezzi e alle dotazioni strumentali.

Di impegnare un importo presunto pari a € 5.000,00, per l'effettuazione dei rimborsi in oggetto, a carico del bilancio 2026/2028, esercizio ed esigibilità anno 2026 al cap./art. 60/103 codice 1.11.1.103.

Di dare atto che sia l'autorizzazione all'uso del mezzo privato, per i soli compiti di natura ispettiva, che il riconoscimento del relativo indennizzo, in ciascun caso, dovranno essere resi dai competenti responsabili di area, sulla base dell'indisponibilità dell'auto di servizio e della maggiore efficacia che l'uso del mezzo privato comporta per espletamento dell'attività.

Di dare atto che la liquidazione dei rimborsi avverrà mediante la trasmissione degli importi degli indennizzi autorizzati dai competenti responsabili di area, alla società di elaborazione degli stipendi.

Pianezza 30/12/2025

DIRETTORE

F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Pianezza 30/12/2025

RESPONSABILE DELL'AREA

AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: SITO VILMA

CAPITOLO		IMPEGNO		ACCERTAMENTO	
60	103	222	2026		

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 (quindici) giorni consecutivi

Dal 17 febbraio 2026

IL SEGRETARIO
F.to dott. COSTANTINI Luca